COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
Parere del Collegio dei Revisori

Contratto decentrato integrativo 2013

OGGETTO: Attestazione ai sensi dell'art. 5 c. 3 CCNL 1/4/1999 come modificato dall'art. 4 CCNL 22/1/2004.

Premesso

Che è stata sottoposta al collegio la seguente documentazione:

- Ipotesi di accordo integrativo per l'anno 2013 siglata in data 24 ottobre 2013;
- Relazione tecnico finanziaria alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2013 sottoscritta dalla dott.ssa Barbara Bagni, datata 28/10/2013;
- Relazione illustrativa sottoscritta dalla dott. ssa Maria D'Alfonso, datata 28/10/2013;
- Prospetto dei progetti 2013 ex art. 15, c. 5 CCNL, approvato con deliberazioni G.M. n. 139 del 15/7/2013 e n. 191 del 21/10/2013;

I sottoscritti revisori:

Considerato:

- che l'art. 5 c. 3 del CCNL 1.4.1999, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 21.1.2004 demanda al collegio dei revisori il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa decentrata con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri,

- che l'art. 40 bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. 150/2009 richiede che il collegio dei revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa " *con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori"*

Richiamato l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001 il quale prevede che "*a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1*";

Preso atto che con Circolare n. 25 del 19/7/2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato gli schemi di relazione illustrativa e tecnico finanziaria ai contratti integrativi;

Visto il contenuto della relazione illustrativa tecnico finanziaria relativa all'attribuzione delle risorse per l'annualità economica 2013 redatti secondo gli schemi di cui alla Circolare n. 25/2012 del MEF;

Visto l'art. 15, c. 5 CCNL 1.4.1999 che consente integrazioni del fondo per la produttività "*in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale di servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture*

e/o delle risorse finanziarie disponibili e che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche";

Ritenuto che le risorse destinate ad incentivare la qualità e quantità dei servizi prestati debbano essere costituite a fronte di un via via crescente miglioramento del servizio e che le stesse possano essere erogate solo dopo il certificato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'organo competente;

Visto l'art. 67, c.9, del D.L. 112/08 il quale dispone che, nella contrattazione integrativa, si accerti anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito e alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente;

Visti gli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 150/2009, c.d. "Decreto Brunetta", che modificano rispettivamente gli artt. 40 e 40bis del D. Lgs. 165/2001;

Effettuate le necessarie ed opportune verifiche;

Attestano, in applicazione di quanto previsto dalla normativa richiamata in oggetto, la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e rendono positiva certificazione sia sulla relazione illustrativa che su quella tecnico finanziaria.

Raccomandano di corrispondere la retribuzione di risultato al personale solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo della prestazione e dei risultati, nonché in base al livello effettivo di risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni rese dal personale e, in ogni caso, nel rispetto dei principi derivanti dal CCNL e da quelli esposti nel richiamato art. 67, c. 9 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 e dall'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001.

Segnalano che il PEG - che si identifica con il piano delle Performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 - risulta approvato in data 11.11.2013, e raccomandano che in futuro esso sia approvato in tempi piu' congrui rispetto a quelli di adozione del bilancio di previsione.

San Casciano in Val di Pesa, 13 Novembre 2013

Dott. Giancarlo Viccaro

Dott.ssa Antonietta Donato

Dott. Francesco Lotti